

# **AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE**

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Comuni di Azzano S.Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urganano, Verdellino, Verdello e Zanica

---

## ***Indicazioni operative assistenza scolastica alunni disabili 2016***

1. ***La titolarità*** del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili è del Comune di residenza dell'alunno. Il servizio viene gestito dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
  
2. ***L'abbinamento tra alunno e assistente*** viene effettuato dai servizi sociali e dal coordinatore del servizio tenuto conto dei seguenti criteri:
  - Continuità dell'assistente educatore, salvo controindicazioni (esempio in caso di stanchezza dell'assistente o difficoltà di relazione tra assistente e alunno)
  - Indicazioni della scuola rispetto alle caratteristiche dell'assistente.
  - Selezione attenta del personale da parte della cooperativa.
  - Caratteristiche dell'alunno.
  
3. ***Il monte ore settimanale e l'assistente individuato*** vengono comunicati dal Comune tramite lettera a ciascuna famiglia; mentre una comunicazione formale con i dati riepilogativi delle assistenze assegnate viene trasmessa alle scuole.
  
4. ***In caso di assenza dell'alunno***, l'assistente non è autorizzato a restare a scuola. Allo stesso verrà riconosciuta la prima ora del primo giorno di assenza non preavvisata.

La famiglia è tenuta ad informare il servizio circa la data di rientro dell'alunno almeno un giorno prima, al fine di evitare giorni in cui il disabile rimane privo di assistenza.

In caso di un'assenza prolungata, l'assistente educatore non è autorizzato a svolgere la sua attività al domicilio: se sussiste un bisogno di tipo didattico sarà la scuola a provvedere con le proprie risorse di personale; se sussiste un bisogno di tipo socio-assistenziale sarà il Servizio sociale comunale, previa domanda della famiglia e sua valutazione sociale, che deciderà se attivare il servizio. In caso di

avvio, l'alunno disabile viene preso in carico come utente del Servizio Sociale comunale, che si assume le conseguenti responsabilità e individua personale domiciliare solitamente differente da quello scolastico.

5. **Strumenti di verifica, adottate dal Comune:**

- questionari per scuole, famiglie e assistenti educatori;
- incontri assembleari di verifica con tutte le scuole, con tutte le famiglie e con gli assistenti educatori;
- incontri individuali al bisogno con le scuole, le famiglie e gli assistenti educatori;
- verifica finale scritta da parte della Cooperativa.

## **Assistenza scolastica alunni disabili dall'asilo alla scuola secondaria di I grado**

1. **Personale impiegato:** assistente educatore; titolo di studio richiesto: medie superiori ad indirizzo sociale, pedagogico e educativo o laureato/laureando negli stessi indirizzi, fatto salvo il personale già assunto.

2. **Mansioni dell'assistente educatore:**

a) Supporto all'autonomia dell'alunno disabile:

- Cura e igiene personale;
- Aiuto negli spostamenti;
- Aiuto durante la somministrazione di cibo.

b) Supporto all'integrazione scolastica dell'alunno disabile:

- Nella relazione con i suoi pari;
- Nella relazione con gli adulti;
- Accompagnamento nei viaggi di istruzione, anche di più giorni;

c) Supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile:

- Affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente;

d) Collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sul disabile:

- Partecipazione alla programmazione;
- Partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti.

Allo scopo di eliminare alcune improprie modalità di utilizzo degli assistenti educatori, si precisa di seguito ciò che un assistente educatore non deve fare:

1. Elaborare il progetto educativo individualizzato dell'alunno, di competenza del team docenti.
2. Accompagnare l'alunno in caso di malore al pronto soccorso, azione che è di pertinenza dell'insegnante.
3. Reperire il materiale didattico da somministrare all'alunno, che deve invece essere ricercato dall'insegnante.
4. Uscire sul territorio da solo con l'alunno.
5. Assistere altri alunni, non ad egli attribuiti dal Comune.
6. Supplire all'assenza di altro personale scolastico o di altro ente (esempio l'assistente educatore non può sostituirsi ad un istruttore di nuoto e quindi non può entrare in acqua durante il corso in cui è inserito l'alunno, sia che si tratti di nuoto o di corso di acquaticità).
7. Attuare prestazioni di carattere sanitario (ad esempio l'alimentazione tramite Gastrostomia Endoscopica Percutanea –P.E.G.)
8. Pulire gli ambienti, salvo il normale riordino dopo un'attività.
9. Incontrare individualmente i genitori, compito spettante all'insegnante.

3. Ad ogni assistente educatore sono riconosciute le seguenti **ore di programmazione**:
  - fino a complessive 27 ore annue, in funzione del PEI, da utilizzare per incontri con insegnanti e specialisti, in funzione delle esigenze della scuola (per ogni alunno disabile);
  - 4 ore all'anno scolastico da utilizzare per il coordinamento e la verifica con il Comune (per ogni assistente educatore).
4. Ad ogni assistente educatore sono garantite almeno 15 ore all'anno di formazione, da parte del Comune, attraverso l'affidamento del servizio con risorse proprie.
5. **Le richieste di assistenza scolastica agli alunni disabili** vengono presentate dalle scuole trasmettendo, entro il mese di giugno, il Verbale di Accertamento di handicap scolastico, ai sensi del DPCM 185/2006, in corso di validità e la relazione presentata al Collegio in cui viene esplicitato il bisogno di assistente educatore tramite apposito modulo. Per i Verbali di Accertamento successivi a gennaio 2016, alla richiesta della scuola non sarà necessario allegare la relazione indicante il bisogno di assistente educatore in quanto lo stesso verbale conterrà formalmente anche la dicitura relativa

al bisogno di assistente educatore. Entro il mese di giugno le scuole dovranno presentare al Comune, oltre alle nuove certificazioni, anche un elenco riassuntivo di tutti i propri iscritti con necessità di assistenza educativa scolastica. Eventuali richieste che perverranno dopo il termine sopra indicato potranno essere accolte compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione.

Il Modulo da utilizzare è il seguente:

ALL'ATTENZIONE DEL COMUNE DI .....

**OGGETTO: RICHIESTA DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AD PERSONAM**

**anno scolastico \_\_\_\_\_**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ dell'istituto  
scolastico \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica ad personam a supporto del  
percorso \_\_\_\_\_ scolastico \_\_\_\_\_ dell'alunno/a  
\_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente a  
\_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ via

Scuola \_\_\_\_\_ di  
\_\_\_\_\_ di  
plesso \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_ sezione \_\_\_\_\_ tempo scuola  
frequentato \_\_\_\_\_  
Diagnosi \_\_\_\_\_

Neuropsichiatria \_\_\_\_\_ di  
riferimento \_\_\_\_\_  
validità \_\_\_\_\_  
certificazione \_\_\_\_\_  
Referente \_\_\_\_\_ BES \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ scuola

Note/osservazioni/altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Luogo e data

Il Dirigente scolastico

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:**

- Certificazione stato di handicap ai sensi della legge 104/92;
  - consegnata alla scuola dalla famiglia
  - non consegnata alla scuola
- Diagnosi Funzionale e/o relazione descrittiva
  - consegnata alla scuola dalla famiglia
  - non consegnata alla scuola

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_  
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale per il minore dichiara di essere a conoscenza della richiesta di attivazione del servizio di assistenza ad personam presentata dal dirigente scolastico e ne condivide le finalità. Autorizza contestualmente la scuola a consegnare copia della certificazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi del DCPM n° 185 del 2006 Regione Lombardia e/o certificazione stato di handicap ai sensi della legge 104/92 – Diagnosi Funzionale e/o relazione descrittiva, all'Ufficio competente del proprio Comune di residenza. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al medesimo ufficio eventuale cambio di residenza.

Luogo e data

In fede l'esercente la responsabilità genitoriale

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali**

Si informa che i dati personali richiesti sono utilizzati dal Comune di residenza per l'iscrizione al servizio di cui trattasi e sono utilizzati con modalità e procedure strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dall'accesso al servizio ed un eventuale rifiuto impedisce al Comune di dar seguito alla richiesta. I dati personali acquisiti dall'Amministrazione Comunale, saranno trattati anche mediante strumenti elettronici, secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti. Titolare del trattamento è il Comune di residenza e Responsabile è il dirigente dell'Ufficio competente. I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento.

6. **Il monte ore di assistenza per ogni alunno** viene definito dal servizio sociale e dal coordinatore, tenuto conto delle certificazioni, delle indicazioni delle scuole, e dei limiti del bilancio comunale.

	In casi eccezionali e motivati	Ore settimanali		In casi eccezionali e motivati
		Minimo	Massimo	
Asilo nido e scuola della prima infanzia	<10	10	20	Fino a 25 ore
Scuola primaria	<10	10	15	Fino a 20 ore
Scuola secondaria di I grado	<10		10	Fino a 20 ore

Nel mese di luglio è previsto un incontro tra servizi sociali, coordinatore del servizio e ciascuna scuola per definire l'effettivo monte ore prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- Tempo scuola reale
- Presenza alla mensa
- Presenza di certificazione di gravità (art.3 co, 3 della l.104/1992)
- Situazioni di nota fragilità

7. **L'assistente educatore non è autorizzato a fare uscite sul territorio** da solo con l'alunno, in quanto quest'ultimo è coperto da assicurazione se si trova all'interno della struttura scolastica o in presenza del personale scolastico.

8. ***L'accompagnamento alle gite scolastiche e alle uscite sul territorio*** spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza dell'assistente educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza.

In caso di presenza anche dell'assistente educatore si ricordano le seguenti condizioni:

- Per gite o uscite sul territorio di un giorno si riconoscono all'assistente educatore le effettive ore svolte, per un massimo di 10 ore;
- Per gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno 10 ore;
- Vitto e alloggio dell'assistente educatore sono a carico della scuola.

Qualora sia programmata una gita superiore ad un giorno la partecipazione dell'operatore dovrà essere concordata dalla scuola con il Comune per una preventiva verifica della disponibilità economica.

In caso di gite scolastiche di una giornata o di uscite sul territorio, le ore effettuate in più rispetto al monte ore assegnato all'assistente educatore dovranno essere recuperate nelle settimane successive.

## **Assistenza scolastica alunni disabili della scuola secondaria di II grado**

Fino al 31 dicembre 2015, in ottemperanza all'articolo 139 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, la competenza per l'assistenza dell'alunno disabile della scuola secondaria di II grado era in capo alla Provincia. La deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 5/2008, oltre a riconfermare la competenza della Provincia per il supporto integrativo all'assistenza scolastica nelle scuole superiori, aveva poi precisato che il Comune, non potendo interrompere il servizio di assistenza scolastica, poteva comunque chiedere il rimborso alla Provincia della spesa sostenuta fino al momento in cui l'ente obbligato non avesse provveduto in proprio al servizio.

In forza di questi dispositivi normativi, il Consiglio di Rappresentanza e i Presidenti delle Assemblee distrettuali dei Sindaci nella seduta del 30 luglio 2015 avevano approvato "le linee guida per il servizio di assistenza educativa scolastica a favore degli studenti con disabilità iscritti nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado (scuola e CFP) anno scolastico 2015-2016".

Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità) dal 1 gennaio 2016 viene meno la competenza della Provincia a cui deve subentrare la Regione. In attesa di indicazioni regionali si è ritenuto opportuno proseguire nell'adozione delle linee guida decise a livello provinciale e riprese nelle indicazioni di seguito riportate.

1. **Personale impiegato:** assistente educatore; titolo di studio richiesto: medie superiori ad indirizzo sociale, pedagogico e educativo o laureato/laureando negli stessi indirizzi, fatto salvo il personale già assunto.

2. **Mansioni dell'assistente educatore:**

e) Supporto all'autonomia dell'alunno disabile:

- Cura e igiene personale;
- Aiuto negli spostamenti;
- Aiuto durante la somministrazione di cibo.

f) Supporto all'integrazione scolastica dell'alunno disabile:

- Nella relazione con i suoi pari;
- Nella relazione con gli adulti;
- Accompagnamento nei viaggi di istruzione, anche di più giorni;

g) Supporto agli apprendimenti scolastici dell'alunno disabile:

- Affiancamento e accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente;

h) Collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sul disabile:

- Partecipazione alla programmazione;
- Partecipazione a incontri con insegnanti e specialisti.

Allo scopo di eliminare alcune improprie modalità di utilizzo degli assistenti educatori, si precisa di seguito ciò che un assistente educatore non deve fare:

10. Elaborare il progetto educativo individualizzato dell'alunno, di competenza del team docenti.
11. Accompagnare l'alunno in caso di malore al pronto soccorso, azione che è di pertinenza dell'insegnante.
12. Reperire il materiale didattico da somministrare all'alunno, che deve invece essere ricercato dall'insegnante.
13. Uscire sul territorio da solo con l'alunno.
14. Assistere altri alunni, non ad egli attribuiti dal Comune.
15. Supplire all'assenza di altro personale scolastico o di altro ente (esempio l'assistente educatore non può sostituirsi ad un istruttore di nuoto e quindi non



può entrare in acqua durante il corso in cui è inserito l'alunno, sia che si tratti di nuoto o di corso di acquaticità).

16. Attuare prestazioni di carattere sanitario.

17. Pulire gli ambienti, salvo il normale riordino dopo un'attività.

18. Incontrare individualmente i genitori, compito spettante all'insegnante.

3. **Le richieste di assistenza scolastica agli alunni disabili** vengono presentate dalle scuole trasmettendo, entro il mese di giugno, il Verbale di Accertamento di handicap scolastico, ai sensi del DPCM 185/2006, in corso di validità e la diagnosi funzionale in cui deve essere chiaramente segnalato il bisogno di assistente educatore. Per i Verbali di Accertamento successivi a gennaio 2016, alla richiesta della scuola non sarà necessario allegare la diagnosi funzionale in quanto lo stesso verbale conterrà formalmente anche la dicitura relativa al bisogno di assistente educatore. Entro il mese di giugno le scuole dovranno presentare al Comune, oltre alle nuove certificazioni, anche un elenco riassuntivo di tutti i propri iscritti con necessità di assistenza educativa scolastica. Il Comune, definito il monte ore in base ai criteri definiti nel successivo, provvederà a inoltrare le richieste all'ente competente. Eventuali richieste che perverranno dopo il termine sopra indicato potranno essere accolte compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione.
4. Ad ogni alunno disabili **sono assegnate mediamente 10 ore settimanali (pari a 350 ore annue)**, fatto salvo per casi specifici particolarmente gravi e formalmente motivati. La scuola in questi ultimi casi deve presentare formale richiesta di aumento ore allegando la documentazione che attesti la situazione di gravità e motivando l'incremento. Il Comune provvederà a inoltrare tale richiesta all'ente competente. Nelle suddette ore sono ricompresi anche gli incontri con gli insegnanti, la partecipazione ai consigli, le visite didattiche, ecc. in caso di assenza dello studente le ore di assistenza previste e non prestate potranno essere recuperate o riutilizzate per interventi mirati, quali ad esempio le visite didattiche, ecc. Ad assistente educatore è riconosciuta **1 ora mensile di programmazione**.
5. Ad ogni assistente educatore sono garantite almeno 15/50 ore all'anno di formazione, da parte del Comune, grazie all'appalto del Comune.
6. **L'assistente educatore non è autorizzato a fare uscite sul territorio** da solo con l'alunno, in quanto quest'ultimo è coperto da assicurazione se si trova all'interno della struttura scolastica o in presenza del personale scolastico. Eventuali deroghe per lo

svolgimento degli stage in azienda verranno vagliate dal Servizio Sociale comunale, previa presentazione di formale richiesta e della polizza assicurativa da parte della scuola.

7. ***L'accompagnamento alle gite scolastiche e alle uscite sul territorio spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno***, con l'eventuale presenza dell'assistente educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza.

In caso di presenza anche dell'assistente educatore si ricorda che il monte ore necessario deve rientrare in quanto assegnato (vedi punto 4), salvaguardando le seguenti condizioni:

- Per gite o uscite sul territorio di un giorno si riconoscono all'assistente educatore le effettive ore svolte, per un massimo di 10 ore;
- Per gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno 10 ore;
- Vitto e alloggio dell'assistente educatore sono a carico della scuola.

Pertanto ogni richiesta di accompagnamento deve essere vagliata dalla coordinatrice che verificherà la disponibilità di ore in funzione di quanto assegnato.

8. Ai fini delle ***rendicontazioni*** che il Comune dovrà presentare all'ente competente per il recupero delle somme anticipate, le scuole, al termine dell'anno scolastico devono presentare al Comune i certificati di iscrizione e di frequenza di ogni studente disabile.

## **Assistenza scolastica alunni disabili sensoriali**

La Provincia di Bergamo - Settore Istruzione Formazione Lavoro e Politiche Sociali, in accordo con il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Bergamo, ha chiesto agli Ambiti/Comuni di provvedere all'individuazione e all'incarico del personale necessario per l'assistenza ai disabili sensoriali, garantendo però la copertura economica, in quanto permane la competenza provinciale in materia di disabilità sensoriale.

### **a) Servizio di lettorato per alunni ciechi o ipovedenti gravi**

1. ***Le Scuole dell'infanzia e primarie*** - previa autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale - ***inoltrano alla Provincia - entro il mese di maggio*** - la richiesta d'intervento di lettorato per gli alunni e studenti ciechi o ipovedenti gravi debitamente certificata (verbale del collegio di accertamento ex DPCM n° 185 del 23.02.2006 o legge 104/92 e certificazione medica oculistica rilasciata in data recente attestante il grado di minorazione visiva).

**Per gli studenti ciechi o ipovedenti gravi della scuola secondaria di primo, secondo grado e dei corsi di formazione professionale i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale o gli studenti maggiorenni** presentano entro maggio domanda per l'avvio o la prosecuzione dell'intervento di lettorato a domicilio allegando la documentazione medica oculistica più recente riguardo alla disabilità sensoriale.

La Provincia Settore Istruzione Formazione Lavoro e Politiche Sociali **comunica agli interessati e, per conoscenza, al Comune, entro il 31 agosto p.v.**, l'attivazione degli interventi o l'eventuale diniego motivato.

La Provincia, sulla base della valutazione, definisce gli aventi diritto al servizio, approva i relativi progetti personalizzati di intervento e assume il conseguente impegno di spesa dell'importo da assegnare al Comune.

2. A ciascun lettore viene assegnato **un monte ore massimo di 10 ore settimanali**, comprensive delle ore di supervisione, coordinamento e aggiornamento, per intervenire nell'ambito della scuola dell'infanzia e primaria (per i quali è previsto l'intervento a scuola) e della scuola secondaria di primo grado, secondo grado e dei corsi di formazione professionale (per i quali è previsto l'intervento a domicilio; solo in casi particolari i lettori potranno operare nella classe): per i bambini della scuola dell'infanzia sono previste fino ad un massimo di 380 ore annue mentre; mentre per i restanti un massimo di 350 ore annue.
3. **Il lettore garantisce** un supporto nell'attività di studio curando, in particolare, l'accessibilità ai materiali e ai testi a stampa anche attraverso l'utilizzo degli ausili informatici per favorire un maggiore grado di autonomia.
4. **Il lettore dovrà avere i seguenti requisiti:** Diploma di scuola media superiore o diploma di laurea; conoscenza della/e lingua/e straniere studiate dallo studente.

### **b) Servizio di assistenza alla comunicazione per alunni sordi o ipoacusici**

1. **Le Scuole** - previa autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale - **inoltrano alla Provincia la richiesta debitamente certificata, entro il mese di maggio**, di assistenza alla comunicazione per alunni sordi fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale.

La Provincia sulla base della valutazione, definisce gli aventi diritto al servizio, approva i relativi progetti personalizzati di intervento e assume il conseguente impegno di spesa dell'importo da assegnare al Comune.

2. A ciascun alunno vengono assegnate in media **6 ore settimanali + 2 ore settimanali di programmazione**, comprensive delle ore di supervisione, coordinamento e aggiornamento.
3. **L'istruttore educativo è competente** nelle difficoltà comunicative, ha una formazione di base di tipo umanistico e frequenta regolarmente corsi di aggiornamento per implementare le sue competenze nell'ambito della disabilità sensoriale.
4. **L'istruttore educativo** è in possesso di laurea in Scienze dell'Educazione o della Formazione o equipollente oppure di diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza di almeno due anni nell'attività di assistenza alla comunicazione.

*Dalmine, 13 giugno 2016*